

La segnalazione è riservata a persone con un legame di tipo lavorativo con ALFI srl. Per segnalazioni o richiesta di informazioni o assistenza da parte di Clienti dei Punti Vendita sono a disposizione i seguenti canali:

- numero verde 800753346
- compilando il form su <https://www.supergulliver.it/contattaci>

La Società si è adeguata alle norme di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Decreto), di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, il quale disciplina la **protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.**

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

1. lavoratori subordinati e parasubordinati della Società, a prescindere dal tipo di contratto, anche se assunti tramite enti terzi quali agenzie di somministrazione;
2. lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
3. lavoratori autonomi;
4. lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso clienti, fornitori o partner della Società (lavoratori distaccati);
5. liberi professionisti e i consulenti che hanno un rapporto con la Società;
6. volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
7. candidati per una posizione lavorativa;
8. azionisti;
9. tutte le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
10. fornitori di beni e di servizi, appaltatori, partner commerciali, clienti;
11. dipendenti e collaboratori dei fornitori o degli appaltatori e subappaltatori della Società o di un suo fornitore;
12. tutti i portatori di interesse (definiti stakeholder) incluse le persone che siano venute a conoscenza delle informazioni segnalate in un qualsiasi rapporto con la Società.

Le segnalazioni devono avere ad oggetto illeciti di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni possono essere effettuate nei seguenti casi:

1. quando il rapporto tra la Società e il Segnalante, definito come da elenco precedente, non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova in caso di dipendenti o collaboratori;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto tra Società e Segnalante, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Possono essere segnalate:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni del MOG (Modello 231) e del Codice Etico;
2. illeciti normati da leggi dell'Unione Europea o da leggi Italiane, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (italiano) di cui all'art. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea sui temi indicati ai punti precedenti;
6. condotte volte ad occultare gli illeciti di cui ai punti precedenti.

Non possono essere segnalate:

1. semplici sospetti o voci (es: indiscrezione, vociferazione, ecc.);
2. notizie palesemente prive di fondamento;
3. informazioni già totalmente di dominio pubblico. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro;
4. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di cui ai punti 3 e 4 potranno essere effettuate al proprio superiore gerarchico, all'Ufficio personale, all'ODV odv@supergulliver.it, o all'autorità competente, ma senza le protezioni di cui al Decreto.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentirne un'efficace indagine e deve quantomeno contenere:

1. le circostanze, il tempo ed il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
2. la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore dei fatti segnalati;
4. eventuali documenti utili (ad es., foto, documenti ecc.);
5. l'indicazione di altre persone potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni possono essere effettuate via web.

Il canale di segnalazione via web o cellulare predisposto dalla Società è raggiungibile all'indirizzo: supergulliver.walbreakers.it

oppure attraverso la pagina del sito pubblico di Società: www.supergulliver.it/

Per inserire una segnalazione procedere alla compilazione del questionario dopo aver cliccato su "Invia una segnalazione".



Per seguire lo stato di avanzamento del ticket inserire il codice identificativo univoco nell'apposito box in home page.



La segnalazione può essere effettuata anche tramite il numero +390131080560. In questo caso è necessario seguire le indicazioni vocali.

Altri possibili canali sono:

1. via posta all'attenzione del Comitato etico nella persona dell'Avv. Elena Comaschi, Piazzetta Santa Lucia 1, 15121 Alessandria (AL);
2. incontro diretto % Studio legale Avv. Elena Comaschi, Piazzetta Santa Lucia 1, 15121 Alessandria (AL).

La piattaforma di segnalazione consente al segnalante di **scegliere se rimanere anonimo o di rivelare la sua identità.**

Il segnalante (che non scelga l'anonimato) dovrà rilasciare il consenso al trattamento dei dati dopo aver visionato il testo completo dell'informativa privacy presente sulla piattaforma.

L'identità del segnalante sarà protetta e la Società adotterà tutte le misure necessarie per garantire che il segnalante non subisca danni o ritorsioni.

La Società ha stabilito, con delibera del CDA del 11.08.2023, di affidare la gestione delle segnalazioni ad un Comitato etico.

Il “Comitato etico” è così composto:

- Avv. Elena Gabriella Comaschi, membro esterno;
- Dott. Roberto Cairo, membro esterno;
- Dott. Luca Furlotti, membro interno.

Il Comitato etico, salvo in caso di segnalazioni anonime che rendano impossibile risalire all'identità del segnalante:

- dà ricevuta della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla segnalazione.

Entro entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, il Comitato conclude l'istruttoria e dà riscontro al Segnalante. Più precisamente potrà dare comunicazione:

1. dell'archiviazione;
2. dell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
3. dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
4. del rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

Il Segnalante è tutelato da eventuali misure ritorsive o discriminatorie che siano minacciate, tentate o adottate in ragione della segnalazione e che provocano o possono provocare un danno ingiusto al Segnalante.

A seguito della segnalazione il Segnalante non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Le tutele previste nei confronti del Segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del Segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

La tutela del Segnalante trova infatti un limite nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e degli artt. 2043 e 2059 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della normativa sul whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della citata normativa.

Infine, si informa che il Decreto prevede poi la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il **canale esterno messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, oppure effettuare una divulgazione pubblica dell'illecito attraverso i mezzi di diffusione di massa (TV, giornali, *social media*, ecc.), o ancora la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie¹³. Tutela della riservatezza del Segnalante.

Per maggiori dettagli consultare la procedura whistleblowing pubblicata sulla rete intranet e pubblicata sul portale web di dedicato all'indirizzo www.supergulliver.it.